



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Adeguamento dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (UE) n. 686/2018, a base della sostanza attiva chlorpyrifos ethyl, a nome dell'Impresa Cheminova Agro Italia srl.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l'articolo 119 recante “Autorizzazioni”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 686/2018 della Commissione del 04/05/2018 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui chlorpyrifos ethyl;

VISTI i decreti con i quali sono stati autorizzati i prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva chlorpyrifos, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco indicati e intestati a nome dell’Impresa Cheminova Agro Italia srl avente sede legale in Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo;

VISTA la domanda presentata in data 16/03/2018 dall’Impresa medesima diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari in questione nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 686/2018 della Commissione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del sopracitato DM 28 settembre 2012;

SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 686/2018, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva chlorpyrifos ethyl, elencati nella seguente tabella, registrati al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell’Impresa Cheminova Agro Italia srl avente sede legale in Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo:

| Numero di registrazione | Prodotto fitosanitario | Data registrazione | Modifiche autorizzate |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14129 | CHAS 44 EC | 11/04/2008 | Eliminare: nespolo, albicocche, melanzane, mais dolce, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cime di rapa, cavolo nero Sostituire mandarino con agrumi: <ul style="list-style-type: none">- 2 trattamenti annui- No trattamenti in fioritura- PHI 21 giorni |
| 14130 | PERSCHING 44 EC | 11/04/2008 | |
| 14139 | GROOVE 44 EC | 11/04/2008 | |
| 14189 | NUFOS 44 EC | 11/04/2008 | |

Il titolare dell'autorizzazioni è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un *facsimile* della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca Dati".

Roma, li 05/12/2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott.ssa Gaetana Ferri